



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZANETTA, GALLONE, LATRONICO, MALAN,
CIARRAPICO e SPADONI URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2009

Modifica all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di gestione delle acque nei comuni montani

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Il presente disegno di legge intende estendere tale possibilità ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, tenuto conto anche delle numerose richieste, da parte delle

associazioni dei comuni, di usufruire di tale facoltà.

Per i suddetti comuni la possibilità dell'autogestione del servizio idrico diventa inevitabile, in quanto si tratta di territori economicamente svantaggiati, per i quali l'acqua rappresenta spesso la principale se non l'unica risorsa certa. Nei comuni montani è infatti la stessa morfologia territoriale a rendere inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 148, comma 5, e successive modificazioni, le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 3.000 abitanti».

